

**OSSERVAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 116, N. 161 E N. 155**

**MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE**

**SULLE CAVE 2006**

Con la presente nota si espongono osservazioni in merito ai disegni di legge sulla "Modificazione della legge provinciale sulle cave 2006" come da richiesta di data 20.10.2016 prot. N. CPTN/0038960/P.

Dal confronto quotidiano che So.ge.ca. Srl ha sul territorio del Comune di Albiano e sui Comuni dove viene svolta la maggior parte dell'attività estrattiva del porfido provinciale emerge un'impellente necessità di intervento misto legislativo e imprenditoriale che conduca ad una trasformazione complessiva del settore creando le basi per una riorganizzazione strutturale e duratura dell'intero comparto.

L'intervento legislativo dovrebbe assicurare, sia nel breve che nel medio-lungo termine, i presupposti per un'attività economica non solo redditizia per le imprese, ma soprattutto garante del buon sfruttamento della risorsa porfido intesa come bene comune e a tutela dei lavoratori impiegati. Pertanto, il ricorso alla tracciabilità del materiale, dall'abbattimento fino al fruitore finale del prodotto e del sottoprodotto porfido, permette alle Amministrazioni Comunali e in modo diretto anche alla PAT e alle comunità interessate dall'escavazione che lo sfruttamento della risorsa sia realizzato con una maggiore e necessaria trasparenza.

Tale aspetto è indispensabile per la riorganizzazione e la modernizzazione anche imprenditoriale del settore poiché facilita la creazione di soggetti più competitivi (aggregazione di ditte o lotti), la creazione di marchi di qualità e di certificazioni e la realizzazione di un sistema strutturato e competitivo del porfido capace di affrontare il mercato globale.

Il disegno di legge proposto dall'assessore Olivi sicuramente si presta come risposta legislativa, sia per la parte transitoria che per le nuove concessioni, alla richiesta di intervento di ristrutturazione del settore porfido affrontando in maniera decisa temi come la trasparenza ed il valore territoriale dell'attività e del prodotto.

La trasparenza è affrontata con la tracciabilità del prodotto e con l'implementazione di una rete di controllo sinergica tra Comune e PAT.

La territorialità dell'attività e del prodotto porfido passano, invece, attraverso l'obbligo di lavorazione del materiale sul territorio.

La combinazione di tali aspetti obbliga tutte le aziende a ricercare una riorganizzazione sempre più strutturata per essere pronte ad affrontare le future gare ad evidenza pubblica di assegnazione dei macrolotti, consolidando ulteriormente la territorialità delle imprese che sfruttano il bene comune, e conseguentemente dei lavoratori: aspetto importante sia per i Comuni che per la PAT e le comunità interessate.

Nel merito del disegno di legge proposto dall'assessore Olivi ed entrando nello specifico dei singoli articoli si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche:

1. **CONSORZI ESCAVATIVI O RETE DI IMPRESE CONCESSIONARIE e TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL MATERIALE** (art. 11, comma 4, lettera c e art. 31, commi 2 e 7bis)

Il trasferimento della proprietà del materiale semilavorato deve essere reso possibile al 100% nel caso in cui più ditte concessionarie o ATI (ditte concessionarie + ditte del settore: ditte di seconda lavorazione, posatori, etc...) intendano costituire **forme più flessibili** per rispondere in maniera più strutturata alle esigenze di mercato o a situazioni economico aziendali o per facilitare, nel periodo transitorio, la creazione di macrolotti (vedasi area Monte Gorsa Albiano). In ogni caso tutte le ditte devono applicare il contratto di lavoro collettivo nazionale e provinciale di settore ("dei lapidei") e rispettare quanto previsto dalla presente normativa.

- art. 11, comma 4 aggiungere alla lettera c) ***"su base annua; non rientra in tale limite il materiale trasferito a altre società direttamente collegabili alla concessionaria e o a reti di impresa di cui è partecipe, purché queste ultime effettuino la lavorazione con propri dipendenti assunti con il contratto di lavoro collettivo nazionale o provinciale di settore e con le modalità riportate nei punti precedenti."***

- art. 11, comma 4 lettera g) modificare ***"tramite pesatura"*** con ***"...tramite sistemi idonei come la pesatura, i materiali..."***

- art. 31, comma 2 sostituire ***"alla media delle durate"*** con ***" a quella di durata maggiore."*** al fine di incentivare le aggregazioni

- art. 31 aggiungere comma 7bis. ***"È ammessa la possibilità di trasferire la proprietà di materiale grezzo alle società che hanno costituito l'unificazione dei lotti e o a società direttamente collegabili alle stesse e/o a reti di impresa di cui sono partecipe, purché queste ultime effettuino la lavorazione con propri"***

---

***dipendenti assunti con il contratto di lavoro collettivo nazionale o provinciale di settore e secondo le modalità riportate all'art. 34 e 34 ter."***

2. ASUC (art.14)

L'orientamento impartito dagli organi provinciali di fusione o di gestione associata dei comuni può avere come effetto la creazione di ASUC anche laddove attualmente non sono costituite. Pertanto, è importante sottolineare che vi è la concreta possibilità che i Comuni vengano effettivamente sostituiti nella gestione del suolo e degli introiti ricavabili.

Pertanto, è più che mai necessario tutelare gli interessi comunali interni all'area estrattiva.

- comma 2 sostituire con il seguente ***"L'ASUC, se costituita, ha diritto al riconoscimento di un indennizzo economico per lo sfruttamento del suolo da concordare tramite convenzione con il Comune e comunque non inferiore agli introiti risultanti dall'utilizzo del soprasuolo."***

- comma 3 punto 2bis aggiungere ***"..... il Comune, in sede di stesura del Programma d'attuazione chiede all'ASUC di esprimersi entro 30 gg. relativamente alle modalità di ripristino e di destinazione finale delle aree soggette ad attività estrattiva e comunica...."***

3. DISPOSIZIONE TRANSITORIE LOTTI DISMESSI O NON ASSEGNATI (art. 32)

Nel periodo transitorio della norma, col fine primo di garantire il mantenimento dei complessivi livelli occupazionali e per favorire già in questa fase la realizzazione spontanea di macrolotti, il Comune può assegnare ai soli lotti confinanti, in modo celere e snello, senza ricorrere a gara ad evidenza pubblica, un determinato quantitativo volumetrico di un lotto dismesso o non ancora assegnato.

- aggiungere il comma 8 ***"Il Comune può assegnare, ai soli lotti limitrofi e per il solo periodo transitorio della legge, un determinato quantitativo volumetrico di un lotto nuovo o dismesso per omogeneizzare le scadenze dei lotti pubblici. Il Comune in tal caso determina i volumi e l'incremento dei livelli occupazionali delle ditte a cui assegna tali volumi."***

Nel merito dei disegni di legge proposti dai Consiglieri Filippi Degasperi e Walter Viola si osserva quanto segue:

1. L'abolizione del canone minimo di concessione determinerebbe un introito sicuramente inferiore a quello già in essere. Per la maggior parte delle ditte a cui viene applicato il canone minimo, si riscontra annualmente un canone effettivo decisamente inferiore: nell'anno 2015 la riduzione per il Comune di Albiano sarebbe pari a circa €. 114.300.
2. La sospensione ed eventuale revoca della concessione per una riduzione del 70% dell'escavazione è eccessiva in quanto la resa di un lotto cava può variare di anno in anno influenzandone volumi lavorati e scavati anche per percentuali inferiori a quelli previsti dall'articolo di legge.
3. L'art. 2 del disegno di legge del Consigliere Viola è da ritenersi interessante e pertanto da recepire come integrazione del disegno di legge dell'Assessore Olivi.

Albiano, 25/10/2016

**Il Direttore di  
So.Ge.Ca. Srl**  
(Stenico dott. Lorenzo)



